



COMUNE DI POJANA MAGGIORE

Provincia di Vicenza

REGISTRO DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

N. 32 di Reg.

del 24.11.2011

OGGETTO

ISTITUZIONE DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO - TRASFERIMENTO DI ULTERIORE FUNZIONE ALL'UNIONE COMUNI DEL BASSO VICENTINO – PROVVEDIMENTI.

L'anno Duemilaundici addì Ventiquattro del mese di Novembre nella solita sala delle adunanze.

Convocato dal Sindaco, mediante lettera d'invito n° 6721 del 17.11.2011, fatta recapitare a ciascun consigliere, si è oggi riunito in seduta straordinaria di I^a Convocazione il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Sig. CAVION Gabriele e l'assistenza del Segretario Comunale Sig.ra TAMMARO dott.ssa Laura.

Fatto l'appello, risulta quanto segue:

| | | Presente | Assente | |
|---|-------------------|----------|----------|------------|
| | | | Giustif. | Ingiustif. |
| 1 | CAVION Gabriele | X | | |
| 2 | FONTANA Graziano | X | | |
| 3 | GINATO Federico | | X | |
| 4 | ANDRIOLO Maurizio | X | | |
| 5 | POZZA Luigi | X | | |
| 6 | SAVIO Enrico | X | | |
| 7 | BALSEMIN Armido | X | | |
| 8 | MANFRIN Tiziana | | X | |
| 9 | CENCI Giovanni | | X | |

| | | Presente | Assente | |
|----|------------------|----------|------------|------------|
| | | | Giustific. | Ingiustif. |
| 10 | RICCO' Massimo | | X | |
| 11 | ZONTA Walter | X | | |
| 12 | POZZA Cesare | X | | |
| 13 | TADIOTTO Claudio | | X | |
| 14 | LANCEROTTO Mario | X | | |
| 15 | PASQUALIN Andrea | X | | |
| 16 | CENCI Maria Rosa | X | | |
| 17 | FORTUNA Paola | X | | |

PRESENTI n° 12 - ASSENTI n° 5

Essendo quindi legale l'adunanza, il Presidente invita il Consiglio a discutere sul seguente oggetto.

**OGGETTO: ISTITUZIONE DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO -
TRASFERIMENTO DI ULTERIORE FUNZIONE ALL'UNIONE COMUNI
DEL BASSO VICENTINO – PROVVEDIMENTI.**

ORE: 23,20.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- con deliberazioni dei Consigli comunali di Alonte n. 5 in data 8 aprile 2002, di Asigliano Veneto n. 9 in data 21 febbraio 2002, di Orgiano n. 7 in data 21 febbraio 2001 e di Pojana Maggiore n. 11 in data 26 febbraio 2002, esecutive, venivano approvati l'atto costitutivo dell'“Unione Comuni del Basso Vicentino” - poi stipulato il 24 luglio 2002 al n. 16.029 di Rep. Notaio Franco Golin di Lonigo - ed il relativo Statuto;
- con deliberazioni dei Consigli comunali di Alonte n. 29 in data 29 novembre 2007, di Asigliano Veneto n. 41 in data 28 novembre 2007, di Orgiano n. 57 in data 28 novembre 2007 e di Pojana Maggiore n. 35 in data 26 novembre 2007, esecutive, si disponeva il trasferimento di una serie di funzioni in capo all'Unione, con l'assegnazione delle necessarie dotazioni di risorse umane, finanziarie e strumentali, ai fini dell'attivazione della gestione associata dal 1° gennaio 2008;

VISTO lo Statuto dell'Unione, che all'art. 9 contiene l'elenco delle funzioni che possono essere affidate all'Unione, tra le quali al n. 17 compare la funzione “verifica tributi”;

ATTESO che i Sindaci, di intesa con le rispettive Giunte, hanno informalmente concordato di attivare dal 1° gennaio 2012 la gestione associata di un'ulteriore funzione di competenza comunale, riconducibile appunto alla “verifica tributi”, e precisamente quelle inerente l'istituzione ed il funzionamento del Consiglio Tributario, ai fini della partecipazione all'attività di accertamento dei tributi erariali, ai fini dell'adempimento degli obblighi previsti dalle disposizioni legislative statali che di seguito si riportano;

RILEVATO, infatti, che:

- la partecipazione dei Comuni all'accertamento dei tributi erariali è un istituto di cooperazione interistituzionale da tempo previsto dalle norme vigenti, recentemente innovato da diverse leggi, ai fini del contrasto all'evasione fiscale;
- in particolare, l'articolo 1 del Decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla Legge 2 dicembre 2005, n. 248, oltre a determinare nuovi ambiti di interscambio informativo tra i Comuni e l'Amministrazione finanziaria, ha istituito un incentivo economico riservato ai Comuni che contribuiscono all'accertamento di maggiori gettiti erariali, pari al 30% dell'importo di tali maggiori gettiti effettivamente riscossi, sulla base di regole tecniche e modalità applicative definite attraverso provvedimenti delle Agenzie fiscali e del Ministro dell'economia e delle finanze via via emanati;
- successivamente, l'articolo 18, comma 1 del Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha ulteriormente modificato la normativa in materia di partecipazione comunale all'accertamento dei tributi erariali, ampliandone il campo di applicazione al recupero delle evasioni contributive, aumentando la quota incentivante riservata ai Comuni al 33% e rivedendo alcuni aspetti della collaborazione mediante apposite modifiche all'articolo 44 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e dello stesso articolo 1 del citato decreto legge 30 settembre 2005, n. 203;

- il Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (“Federalismo municipale”), all’articolo 2, comma 10, dispone l’ulteriore innalzamento al 50% della quota dei maggiori gettiti riservata ai Comuni che con la loro collaborazione all’accertamento ne hanno determinato l’acquisizione, oltre a disporre più ampi poteri di accesso alle informazioni da parte dei Comuni sia in relazione alla partecipazione all’accertamento, sia in funzione del rafforzamento della capacità di gestione delle entrate proprie;
- l’articolo 18 del Decreto legge n. 78 del 2010, sopra richiamato, dispone, al comma 2, che ai fini della partecipazione all’attività di accertamento degli imponibili fiscali e contributivi, i Comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti sono tenuti ad istituire il Consiglio tributario, mentre i Comuni con popolazione non superiore a tale soglia sono tenuti a formare un “consorzio” ai fini della costituzione del medesimo organismo;
- infine, l’articolo 1, comma 12-bis del Decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, ha elevato, limitatamente agli anni 2012, 2013 e 2014, la quota di compartecipazione ai tributi erariali al 100 per cento, a condizione che il Comune istituisca il Consiglio tributario entro il 31 dicembre 2011 e la medesima condizione viene posta ai fini degli effetti della norma contenuta nello stesso Decreto n. 138 in materia di riduzione dell’impatto delle restrizioni imposte ai comuni nell’ambito del Patto di stabilità interno mediante l’utilizzo del gettito della cosiddetta “Robin Tax”;

ATTESO che:

- la norma originaria istitutiva del Consiglio tributario è il Decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 77, il quale, tuttavia, risulta in parte inapplicabile ed in parte abrogato implicitamente, in quanto:
 - a) l’articolo 2 del Decreto legislativo luogotenenziale prevedeva l’emanazione di un provvedimento, su proposta del Ministero per le Finanze di concerto con quello per l’Interno, per stabilire le norme per l’elezione dei componenti del Consiglio tributario a suffragio universale diretto, e tale provvedimento non risulta mai essere stato emanato;
 - b) l’articolo 30 prevede che “con successivo decreto saranno emanate le norme necessarie per l’esecuzione del presente decreto e sarà stabilita la decorrenza con la quale avranno effetto le disposizioni relative” ai Consigli tributari; anche tale decreto non risulta mai essere stato emanato;
 - c) l’articolo 8 attribuisce al Consiglio tributario compiti oggi svolti istituzionalmente da altri soggetti, quali, ad esempio, la tenuta dell’elenco dei contribuenti soggetti alle imposte dirette e l’obbligo di fornire gli elementi di fatto per la identificazione e per la valutazione della materia tassabile relativamente ai singoli contribuenti; l’articolo 9 attribuisce al Consiglio tributario gli stessi poteri di indagine conferiti “all’Ufficio delle imposte” dalle disposizioni vigenti per l’imposta da accertare ad eccezione della facoltà di accesso.
- il Ministero delle Finanze, con circolare n. 4/2381 del 15 settembre 1975, ha ritenuto che non esistano disposizioni che disciplinano specificatamente la costituzione ed il funzionamento dei Consigli tributari, non avendo il D.Lgs. Lgt. 8 marzo 1945, n. 77 mai trovato concreta applicazione, non essendo stati emanati i decreti di cui all’articolo 30; pertanto, ad avviso del Ministero delle finanze i Comuni non hanno limiti legislativi circa l’istituzione e la disciplina dei Consigli tributari se non le norme di carattere generale di cui al Testo unico degli enti locali;
- il Decreto legislativo n. 267 del 2000 (Testo unico enti locali) attribuisce al Comune ampia potestà regolamentare; in particolare, l’articolo 7 prevede che «nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l’organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l’esercizio delle funzioni»;

- l'articolo 52 del Decreto legislativo n. 446 del 1997 attribuisce altresì, nella specifica materia tributaria, ampia potestà regolamentare agli enti locali, prevedendo come unico limite l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima, elementi riservati alla norma primaria, disponendo espressamente che solo per quanto non regolamentato trovano applicazione le disposizioni di legge vigenti.

CONSIDERATO quanto segue:

- benché il sopra citato art. 18 del D.L. n. 78/2010 disponga che i Comuni inferiori a 5.000 abitanti debbano formare un "consorzio" ai fini della costituzione del Consiglio Tributario, va tenuto conto del fatto che i consorzi per l'esercizio associato di "funzioni" sono stati soppressi dall'art. 2, comma 186, lett. i) della Legge n. 191/2009 (c.d. legge di stabilità 2010), a decorrere, in forza di vari rinvii, dal 1° gennaio 2012;
- pertanto, si ritiene che detti Comuni possano istituire il Consiglio Tributario mediante convenzione ai sensi dell'articolo 30 del TUEL ovvero mediante l'Unione di Comuni ai sensi dell'art. 32 del TUEL, cui eventualmente partecipino;
- la Sezione Regionale della Corte dei Conti per la Puglia, con parere reso in data 30 giugno 2011, ha confermato che – vista la *ratio legis* della normativa in materia di forme associative tra enti locali, diretta a favorire sia la riduzione di tali forme associative (art. 2, comma 28, Legge n. 244/2007) che l'esercizio obbligatorio delle "funzioni fondamentali" mediante unione o convenzione (art. 14, comma 28, D.L. n. 78/2010) – "ragioni di prudenza e di sana gestione finanziaria possono consentire agli Enti locali di dimensioni inferiori a cinquemila abitanti di costituire i Consigli Tributarî nell'ambito delle attività delle unioni di comuni";
- l'Unione di Comuni è provvista, ai sensi dell'art. 32 del TUEL cit, di potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione e per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate, ed è pertanto legittimata a disciplinare con proprio regolamento la composizione ed il funzionamento del Consiglio Tributario;

VISTO che con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia dell'entrate del 3 dicembre 2007, emanato in attuazione dell'articolo 1 del citato Decreto legge n. 203 del 2005, sono stati individuati i seguenti ambiti tipici di intervento per la partecipazione comunale all'accertamento:

- commercio e professioni, riguardante, in particolare, quei soggetti che svolgono attività d'impresa in assenza di Partita IVA attiva, che effettuano un'attività diversa da quella dichiarata, che sono interessati da affissioni pubblicitarie abusive o che, pur qualificandosi come "enti non commerciali", appaiono svolgere attività lucrative;
- urbanistica e territorio, relativo a quei soggetti che hanno realizzato opere di lottizzazione, anche abusiva, in assenza di correlati redditi dichiarati, che hanno partecipato ad operazioni di abusivismo edilizio, che hanno omesso di dichiarare le plusvalenze da cessione di aree fabbricabili o da vendite di fabbricati collabenti o da demolire;
- proprietà edilizie e patrimonio immobiliare, riguardante tutte quelle situazioni di incongruenza tra i dati in possesso del Comune e quelli dichiarati ai fini fiscali (proprietà o titolarità di diritti reali di godimento di unità immobiliari non indicate in dichiarazione, o abitate da soggetti terzi in assenza di contratti registrati, ed accertamenti per omessa dichiarazione ICI o TARSU/TIA che abbiano rilevanza anche ai fini reddituali;
- residenze fittizie all'estero, relativo a quei soggetti che pur risultando formalmente residenti all'estero, mantengono l'effettivo domicilio nel Comune;
- disponibilità di beni indicativi di capacità contributiva in assenza di redditi dichiarati (con riferimento a tutti i componenti del nucleo familiare del soggetto).

RICORDATO che il Comune ha l'obbligo normativo di effettuare segnalazioni con riguardo agli ambiti della residenza fittizia all'estero e della disponibilità di beni indicativi di capacità contributiva in forza:

- dell'articolo 83, comma 16 del Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale dispone che «al fine di assicurare maggiore effettività alla previsione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, i Comuni, entro i sei mesi successivi alla richiesta di iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero, confermano all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate competente per l'ultimo domicilio fiscale che il richiedente ha effettivamente cessato la residenza nel territorio nazionale. Per il triennio successivo alla predetta richiesta di iscrizione la effettività della cessazione della residenza nel territorio nazionale e' sottoposta a vigilanza da parte dei comuni e dell'Agenzia delle entrate, la quale si avvale delle facoltà istruttorie di cui al Titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600»;
- dell'articolo 83, comma 11 del Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale dispone che «in attuazione della previsione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, i Comuni segnalano all'Agenzia delle entrate eventuali situazioni rilevanti per la determinazione sintetica del reddito di cui siano a conoscenza».

RITENUTO che, alla luce del complesso quadro normativo di riferimento sopra evidenziato, in considerazione del susseguirsi di norme che hanno sempre di più eroso la capacità di spesa dei Comuni prevedendo riduzioni sempre più consistenti ai trasferimenti statali ed alle risorse sostitutive assegnate in applicazione del federalismo fiscale, nonché al fine di intraprendere un'azione di contrasto all'evasione che sia realmente celere, efficace e senza oneri aggiuntivi per il bilancio comunale, sia opportuno prevedere:

- la partecipazione al Consiglio tributario di tutti i funzionari dell'Unione e dei Comuni associati che, in base alle rispettive competenze (in parte trasferite all'Unione in parte rimaste in capo ai Comuni), siano responsabili degli ambiti di intervento di ciascun Comune associato, come individuati dal sopra citato provvedimento del Direttore dell'Agenzia dell'entrate del 3 dicembre 2007;
- di invitare, ove necessario, alle sedute del Consiglio tributario i rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate, dell'Agenzia del Territorio, della Guardia di Finanza e dell'INPS, la cui collaborazione è fondamentale per l'individuazione di specifici filoni di evasione.

RITENUTO quindi opportuno demandare all'Unione, in correlazione con il trasferimento della funzione in argomento, l'approvazione – entro il 31 dicembre 2011 – di apposito Regolamento per l'istituzione del Consiglio Tributario e la disciplina della composizione e del funzionamento del medesimo, sulla base degli indirizzi sopra esposti;

VISTO l'art. 10 dello Statuto dell'Unione, ai sensi del quale il trasferimento delle funzioni viene deliberato dai Comuni, con decorrenza dall'anno successivo, e tale decisione sarà recepita dall'Unione con propria delibera consiliare nella quale dovranno essere chiaramente indicate “le condizioni organizzative e finanziarie atte ad evitare che nella successione della titolarità dei rapporti si determinino forme di pregiudizio alla continuità” dei servizi trasferiti;

ATTESO che ai sensi del sopra citato art. 10 dello Statuto l'individuazione delle funzioni che si intendono trasferire avviene direttamente tra tutti i Comuni e presuppone l'“acquisizione degli opportuni elementi tecnico-economici di valutazione”;

DATO ATTO che l'esercizio in forma associata della funzione in argomento sarà assicurato dalle risorse umane già a disposizione dell'Unione e dei Comuni associati, vale a dire dai funzionari responsabili degli ambiti di intervento di ogni Comune associato, come sopra esposto, e che pertanto non si rende necessario assegnare a tali fini all'Unione alcuna dotazione finanziaria aggiuntiva;

RICORDATO che, peraltro, ai sensi del comma 2-bis dell'art. 18, D.L. n. 78/2010 sopra citato, gli adempimenti organizzativi inerenti la costituzione dei Consigli Tributarî "sono svolti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente";

RITENUTO opportuno dichiarare l'immediata esecutività del presente atto, considerata l'urgenza di concludere entro il prescritto termine del 31 dicembre 2011 la procedura prevista dall'art. 10 dello Statuto dell'Unione per il trasferimento della funzione di cui sopra con decorrenza dal prossimo anno 2012;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 42, comma 2 lett. c) del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il parere favorevole di sola regolarità tecnica *ex art.* 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

UDITA la relazione illustrativa del Segretario comunale, la quale risponde anche ad alcune richieste di chiarimenti di Consiglieri di minoranza;

CON voti favorevoli n. 11, contrario nessuno, astenuto n. 1 (Balsemin), espressi per alzata di mano dai n. 12 componenti del Consiglio presenti,

D E L I B E R A

1) DI TRASFERIRE – per tutti i motivi esposti nelle premesse che si intendono richiamate quale parte integrante e sostanziale della presente - all'“Unione dei Comuni del Basso Vicentino”, con decorrenza dal 1° gennaio 2012, le funzioni inerenti l'istituzione ed il funzionamento del Consiglio Tributario, ai fini dell'adempimento degli obblighi previsti dalla vigente disciplina legislativa statale in materia di contrasto all'evasione fiscale, ed in particolare di quanto previsto dall'art. 1, comma 12-bis del Decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148;

2) DI DEMANDARE all'Unione l'approvazione – entro il termine perentorio legislativamente previsto del 31 dicembre 2011 – di apposito Regolamento disciplinante la composizione ed il funzionamento del Consiglio Tributario, prevedendo:

- la partecipazione al Consiglio tributario di tutti i funzionari dell'Unione e dei Comuni associati che, in base alle rispettive competenze (in parte trasferite all'Unione in parte rimaste in capo ai Comuni), siano responsabili degli ambiti di intervento di ciascun Comune associato, come individuati dal sopra citato provvedimento del Direttore dell'Agenzia dell'entrate del 3 dicembre 2007;

- di invitare, ove necessario, alle sedute del Consiglio tributario i rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate, dell'Agenzia del Territorio, della Guardia di Finanza e dell'INPS, la cui collaborazione è fondamentale per l'individuazione di specifici filoni di evasione.

3) DI ASSEGNARE all'Unione le dotazioni di risorse umane e strumentali necessarie al relativo esercizio, vale a dire i funzionari responsabili degli ambiti di intervento di ciascun Comune associato, come sopra indicato, nonché le dotazioni strumentali dei rispettivi uffici; per i motivi

esposti in premessa, non sono trasferite altre risorse finanziarie all'Unione per lo svolgimento di questa funzione;

4) DI TRASFERIRE, conseguentemente, tutti i rapporti giuridici in essere tra questo Comune e terzi ed afferenti le funzioni trasferite all'Unione, che li gestirà in nome e per conto del Comune;

5) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi di legge con separata votazione (voti favorevoli n. 11, contrario nessuno, astenuto n. 1 nella persona di Balsemin, espressi per alzata di mano dai n. 12 componenti del Consiglio presenti).



COMUNE DI POJANA MAGGIORE

36026 - PROVINCIA DI VICENZA

PARERI PREVENTIVI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL T.U. 18/08/2000 n° 267 SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE PER OGGETTO:

ISTITUZIONE DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO - TRASFERIMENTO DI ULTERIORE FUNZIONE ALL'UNIONE COMUNI DEL BASSO VICENTINO – PROVVEDIMENTI.

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA: Si attesta l'effettivo svolgimento dell'istruttoria Tecnica sull'argomento in oggetto e si esprime, in ordine alla sola regolarità tecnica, parere **FAVOREVOLE**

Il Responsabile del Servizio

F.to Lorella SAGGIORATO

POJANA MAGGIORE, 24.11.2011

Allegato alla Deliberazione di: C.C. n° 32 del 24.11.2011

La lettura e l'approvazione del presente verbale vengono rimesse alla prossima seduta Consiliare.
Esteso e sottoscritto ai sensi dell'art. 12 comma 5 dello Statuto Comunale.-

IL PRESIDENTE
F.to CAVION Gabriele

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Laura TAMMARO

Certificato di Pubblicazione

La presente deliberazione é in corso di pubblicazione per quindici giorni da oggi
all'albo pretorio.

Pojana Maggiore, li 12.01.2012

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Laura TAMMARO

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Pojana Maggiore, li 12.01.2012

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Laura TAMMARO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA': Si certifica che la presente deliberazione, è
stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune e che la stessa è
divenuta esecutiva per la decorrenza del termine di cui all'art. 134, 3° comma del D. Lgs.
18/08/2000 n° 267, in data _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(dott.ssa Laura TAMMARO)
